

CIRCOLARE N. 36/2013

Torino, 2 ottobre 2013

IMMINENTE LA SCADENZA PER L'INVIO DEL NUOVO "SPESOMETRO"

Con provvedimento 2013/94908 del 2 agosto 2013 è stato approvato il nuovo modello da utilizzare per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, ridefinendo peraltro le scadenze di presentazione (**le prime scadenze sono il 12 novembre ed il 21 novembre per le operazioni 2012** rispettivamente per i soggetti che liquidano l'Iva mensilmente e per chi liquida l'imposta trimestralmente o annualmente).

Un'importante novità del modello consiste nell'incorporazione di operazioni che in passato erano oggetto di distinta comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Di seguito saranno evidenziate le principali novità che interessano tale modello.

SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESCLUSI

In generale, sono **obbligati** allo Spesometro, tutti i soggetti passivi ai fini Iva che pongono in essere le seguenti operazioni rilevanti ai fini dell'imposta:

- a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura;
- b) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore a euro 3.600,00 al lordo dell'imposta sul valore aggiunto.

Stante la natura "polifunzionale" del nuovo modello di comunicazione sono obbligati all'utilizzo del modello, anche i soggetti passivi che:

1. effettuano operazione da e verso soggetti stabiliti in paesi a fiscalità privilegiata (c.d. comunicazione *black list*)
2. effettuano operazioni di leasing e noleggio di determinati beni (c.d. comunicazione *leasing* e noleggi)
3. effettuano acquisti senza applicazione dell'iva (e che quindi richiedono l'applicazione del *reverse charge*) da operatori stabiliti a San Marino
4. in qualità di commercianti al minuto, pongono in essere operazioni attive in contanti nei confronti di cittadini *extra UE* se di importo pari o superiore a mille euro.

***N.B.** In virtù della differente periodicità e finalità delle comunicazioni di cui ai punti 2,3 e 4 (a meno di variazioni circa la periodicità della comunicazione *black list*, attualmente in corso di revisione), si ritiene che le relative informazioni comunicate con l'utilizzo del nuovo modello, non siano da riepilogare nuovamente in occasione della presentazione del modello a cadenza annuale (spesometro). È comunque atteso un chiarimento ufficiale sul punto.*

Sono previsti anche **espliciti casi di esclusione**. Sono, infatti, esonerati dall'obbligo di comunicazione dei dati:

- i **soggetti che si avvalgono del regime dei contribuenti minimi**. Nessun esonero è previsto per altre categorie che adottano regimi particolari quali ad esempio le nuove attività produttive ex art.13, L. n.388/00.
- **lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività istituzionali.**

OPERAZIONI INTERESSATE

Le operazioni da indicare nel modello sono di seguito descritte.

Occorre operare una prima importante distinzione tra:

- ➡ operazioni per le quali vige obbligo di fatturazione: qui le novità hanno comportato un duplice effetto positivo:
 - viene eliminata la soglia di €3.000, consentendo quindi di spedire i dati di tutte le fatture emesse e ricevute, escludendo ogni valutazione di raccordi tra le varie fatture emesse/ricevute (non sempre semplici da effettuare);
 - la comunicazione viene resa in maniera cumulativa per ogni controparte economica (quindi evitando di dare i dettagli di ciascun documento, il che di certo evita complicazioni nella estrapolazione dei dati).
- ➡ operazioni senza obbligo di fatturazione:
 - qui invece rimane l'originaria soglia di monitoraggio (operazioni di importo pari o superiore a euro 3.600 al lordo dell'imposta sul valore aggiunto), il che porta a concentrare l'attenzione solo sulle operazioni veramente significative (escludendo da tale compito la stragrande maggioranza dei contribuenti).

Il provvedimento direttoriale del 3/8/13 al par.3.2. chiarisce che l'emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l'obbligo di comunicazione dell'operazione anche se di importo inferiore alla soglia dei 3.600 euro al lordo dell'imposta sul valore aggiunto.

Quindi ogni operazione certificata da fattura (salvo gli esoneri previsti), sia essa emessa per obbligo o volontariamente, va trattata alla stessa stregua.

Sono invece irrilevanti le spese anticipate in nome e per conto del cliente, in quanto escluse dalla base imponibile Iva ai sensi dell'art.15 DPR n.633/72.

Come detto in precedenza, il D.L. n.16/12 ha introdotto un ulteriore obbligo di monitoraggio, che confluisce all'interno del modello in commento (operazioni richiamate dall'art.3.1 lettera c del provvedimento): si tratta di operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del DPR n.633/72, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a 1.000 euro.

OPERAZIONI ESCLUSE

Il nuovo Provvedimento direttoriale del 2/8/13 fornisce l'elenco delle operazioni che devono essere escluse dalla comunicazione. In particolare:

- ➔ sono escluse le **importazioni** (in quanto già oggetto di monitoraggio da parte degli uffici doganali all'atto dell'introduzione dei beni nel territorio dello Stato), così come le **esportazioni**, di cui all'art.8, co.1, lett. a) e b) del DPR n.633/72 (si tratta delle esportazioni dirette, di quelle triangolari, nonché di quelle effettuate a cura del cessionario non residente). Resta fermo l'obbligo di comunicazione per le cessioni effettuate all'esportatore abituale, non imponibili Iva ai sensi dell'art.8, lett. c) del DPR n.633/72, nonostante tali ultime operazioni siano già oggetto di una comunicazione *ad hoc*;
- ➔ allo stesso modo non vanno comunicate neppure le **operazioni intracomunitarie** (in quanto già monitorate tramite l'inclusione nei modelli INTRA). È bene ricordare che l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'obbligo di comunicazione sussiste invece per le cessioni interne dei beni nell'ambito delle triangolazioni comunitarie di cui all'art.58 del D.L. n.331/93;
- ➔ sono poi escluse le **operazioni** che già costituiscono **oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria** (utenze, telefonia, ecc.), di cui all'art.7 del DPR n.605/73. Su questo punto consta una criticabile posizione relativa ai contratti di leasing / noleggio proposta dall'Agenzia delle Entrate nelle risposte del 22/12/11 e che pare venga confermata anche il sede di istruzioni alla compilazione del nuovo modello: trattandosi di esclusione solo soggettiva, gli utilizzatori dei beni in leasing dovranno comunque includere le operazioni di *leasing/noleggio* ricevute all'interno dello Spesometro;
- ➔ sono escluse le operazioni di importo almeno pari a €3.600, effettuate nei confronti di soggetti non passivi d'imposta ai fini Iva, non documentate da fattura, il cui **pagamento è avvenuto con carta di credito, di debito o prepagata** (tali operazioni sono comunicate dagli istituti di credito o dal gestore della carta di credito); va osservato che altri strumenti tracciati di pagamento (quali ad esempio il bonifico) non danno il medesimo esonero; altrettanto, l'esonero non vale – in quanto sussiste l'obbligo di emettere fattura - nel caso in cui l'acquirente effettui l'acquisto nell'ambito dell'impresa (ad esempio il negoziante di mobili che vende il divano all'imprenditore individuale che destina alla sala riunioni aziendale).

LO SCHEMA DEL MODELLO

La novità è che, stavolta, esiste un modello vero e proprio (in precedenza vi erano delle specifiche tecniche con cui inviare i dati ma non vi era un modulo "fisico" in cui evidenziarli). Si tratta peraltro di un modello piuttosto complesso, composto dai numerosi quadri.

Una importante caratteristica del nuovo modello è il fatto che i contribuenti possono scegliere se inviare i dati in forma aggregata ovvero in forma analitica:

- ➔ la scelta va evidenziata nel frontespizio;
- ➔ comporta la necessità di andare a compilare quadri diversi del modello di comunicazione.

La comunicazione deve essere presentata in forma analitica per alcune tipologie di operazioni:

- ➡ per gli acquisti da operatori economici sammarinesi;
- ➡ per gli acquisti e le cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli esonerati (ossia con volume d'affari non superiore ad €7.000).
- ➡ per la comunicazione degli acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo.

Il descritto vincolo dovrebbe riguardare solo tali operazioni e non tutte le altre poste in essere dal soggetto (che quindi dovrebbero poter essere rese anche in forma aggregata).

La scelta circa la volontà di inviare i dati in forma analitica o aggregata deve essere evidenziata nel frontespizio del modello di comunicazione così come dovrà essere evidenziato quali dati (in termini di quadri compilati) sono contenuti all'interno del modello che si sta inviando.

⇒ Dati aggregati

Relativamente alle operazioni documentate da fattura, gli elementi informativi relativi alle operazioni attive e passive da comunicare in forma aggregata sono, per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e per le operazioni passive:

- la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale;
- il numero delle operazioni aggregate;
- l'importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
- l'importo totale delle operazioni fuori campo Iva;
- l'importo totale delle operazioni con Iva non esposta in fattura;
- l'importo totale delle note di variazione;
- l'imposta totale sulle operazioni imponibili;
- l'imposta totale relativa alle note di variazione.

Nell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere (ossia per individuare nella comunicazione di quale annualità inserire il singolo documento), il soggetto obbligato fa riferimento alla data di emissione (evidentemente per le operazioni attive) o ricezione (per le operazioni passive) del documento.

Per le operazioni senza obbligo di fatturazione occorre invece comunicare

- anno di riferimento
- codice fiscale del cessionario o committente
- i corrispettivi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.

⇒ Dati analitici

Se il contribuente preferisce (e qui la valutazione è ovviamente legata agli strumenti informatici che utilizza) inviare i dati relativi alle singole fatture in maniera analitica, gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione sono:

- anno di riferimento;
- la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale del cedente o prestatore e del cessionario o committente;
- per ciascuna fattura attiva, la data del documento, il corrispettivo al netto dell'Iva e l'imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti, nonché, per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione;
- per ciascuna fattura passiva, la data di registrazione, il corrispettivo al netto dell'Iva e l'imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti e la data del documento;

- numero del documento;
- ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
- ammontare complessivo dell'imposta.

Andranno poi indicate, per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l'importo della nota di variazione e dell'eventuale imposta afferente.

Per le operazioni senza fattura esposte in forma analitica

- codice fiscale del cessionario o committente;
- i corrispettivi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.

Da evidenziare che costituiscono eccezione le operazioni documentate con fattura delle attività di cui all'artt.22 e 74-ter del Decreto Iva. Tali operazioni:

- per gli anni 2012 e 2013, sono da comunicare se di importo unitario non inferiore a €3.600;
- saranno comunicate senza limiti di importo a decorrere dalla comunicazione relativa all'anno 2014.

LE ALTRE COMUNICAZIONI INCORPORATE NELLO SPESOMETRO

Altra novità del modello come anticipato all'inizio della Circolare è il fatto che esso incorpora molte operazioni che in passato erano oggetto di separata comunicazione all'Agenzia delle Entrate, da adempiere attraverso diversi e specifici strumenti. Va ricordato che ciascuno di questi adempimenti mantiene la propria scadenza di presentazione.

⇒ Leasing e noleggi

La prima comunicazione ad essere stata oggetto di sostituzione è quella relativa alle comunicazioni dei *leasing* e dei noleggi effettuati; la sostituzione, come detto, è solo parziale in quanto il modello utilizzato in passato non è stato soppresso, ma rimane tutt'oggi esistente ed i contribuenti possono continuare, se ritengono, ad utilizzarlo.

In passato i soggetti che ponevano in essere dette operazioni erano tenuti a compilare la comunicazione specifica, includendo in tale comunicazione anche le operazioni che ordinariamente erano destinate ad essere riepilogate nello spesometro, con possibilità comunque di mantenere separate le due comunicazioni.

Con l'approvazione del nuovo modello, il contribuente può scegliere se far confluire le operazioni di *leasing* o noleggio nello spesometro, oppure rendere tali informazioni in maniera separata tramite la specifica comunicazione: da notare che in questo caso la comunicazione di *leasing* e noleggi prevede la data "fissa" al 12 novembre 2013 per le operazioni 2012. Tale data è stata individuata dal provvedimento del 25 giugno 2013, che comunque fa salve le comunicazioni 2012 già inoltrate con le vecchie regole entro lo scorso 30 giugno. Già a prima vista pare davvero molto più conveniente utilizzare il presente modello visto che i dati richiesti sono molto più sintetici rispetto alla comunicazione specifica (che invece prevedeva informazioni non del tutto immediate da censire, quali data di stipula del contratto, la relativa durata, ecc.).

⇒ Operazioni Black List

A decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2013, le operazioni intrattenute con paesi a fiscalità privilegiata (*black list*) vanno inclusi all'interno del presente modello. Il precedente modello è infatti stato abrogato;

I dati richiesti sono sostanzialmente gli stessi che già in precedenza vengono richiesti per la compilazione della comunicazione *black list*. Poiché detto quadro deve essere utilizzato anche per comunicare le operazioni da includere nello spesometro poste in essere con soggetti non residenti diversi da quelli ubicati in paradisi fiscali, è richiesto di barrare la specifica casella.

Sul punto si deve comunque ricordare che la comunicazione di queste operazioni non avviene annualmente, come per gli altri dati dello spesometro, ma si dovrà inoltrare secondo le scadenze originariamente previste. Il periodo di riferimento, a norma del precedente art.2, è individuato:

- ⇒ nel trimestre, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a €50.000;
- ⇒ nel mese, per i soggetti che superano la predetta soglia.

⇒ Acquisti da San Marino

A decorrere dal 1° ottobre 2013 il modello approvato deve essere utilizzato per dare comunicazione all'Agenzia delle Entrate degli eventuali acquisti da San Marino con applicazione del meccanismo del *reverse charge* (quindi quando è l'operatore nazionale acquirente ad assolvere l'imposta). Scomparirà quindi definitivamente la comunicazione in forma cartacea che doveva essere spedita agli uffici finanziari a norma dell'art.16 lett. c) del D.M. 24 dicembre 1993, recante la disciplina Iva per gli scambi con la Repubblica di San Marino. La disposizione richiamata, in particolare, prevedeva che gli operatori economici italiani dovessero dare comunicazione al proprio ufficio Iva (oggi da intendersi ufficio territoriale di competenza dell'Agenzia delle Entrate) delle avvenute registrazioni sui registri Iva acquisti e vendite di tale documento (in particolare l'annotazione sul registro vendite, atto con il quale viene effettivamente assolta l'imposta dall'operatore residente), indicando il numero progressivo annuale attribuito in detti registri al documento oggetto di comunicazione.

Tali operazioni devono essere comunicate dal contribuente entro l'ultimo giorno del mese successivo quello di annotazione dei registri Iva di cui agli articoli 23 e 25 del DPR n.633/72. Anche in questo caso, come per la comunicazione *black list*, si utilizza il nuovo modello approvato, ma si tratta di un adempimento a sé stante, che quindi segue le proprie regole e, in particolare, le proprie scadenze di presentazione.

⇒ Operazioni legate al turismo

Dovranno utilizzare il modello approvato anche i contribuenti che, ai sensi dell'art.3, co.2-*bis* del D.L. n.16/12, sono chiamati a comunicare i dati relativi alle operazioni legate al turismo. Si tratta delle operazioni poste in essere dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-*ter* del DPR n.633/72 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a 1.000 euro.

Si tratta della deroga al limite di €1.000 all'utilizzo del contante prevista a favore degli stranieri che sono in Italia per le vacanze, limite che avrebbe soffocato non poco il settore turistico che si rivolge a tali soggetti. Tra i vari adempimenti posti a carico degli operatori che pongono in essere tali operazioni vi è appunto la necessità di comunicarne all'Amministrazione Finanziaria l'importo, comunicazione che deve essere resa attraverso il modello in commento.

I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

Il modello approvato consente la presentazione telematica di diverse comunicazioni, che hanno periodicità e natura diverse:

- **annuale, per lo spesometro** e la comunicazione dei dati inerenti i **leasing** e i **noleggi**;
- **trimestrale o mensile, per la comunicazione** delle operazioni intrattenute con soggetti aventi sede in paesi “**black list**” (va segnalato che è attualmente in corso di revisione la periodicità dell’adempimento);
- **mensile**, per la comunicazione degli acquisti effettuati da operatori nazionali nei confronti di operatori economici **sammarinesi**;
- **con cadenza da definire** per le operazioni in contanti di importo almeno pari a €1.000 legate al **turismo** effettuate da soggetti extra-Ue nei confronti di commercianti al minuto e agenzie di viaggi nazionali.

Termini di presentazione per lo spesometro

Il provvedimento del 2 agosto 2013 definisce e differenzia il termine di presentazione dello spesometro per il 2012 a seconda del regime di liquidazione ai fini Iva adottato dai contribuenti per l’annualità oggetto di comunicazione:

- entro il 12 novembre 2013 per i soggetti che effettuano liquidazioni Iva mensili;
- entro il 21 novembre 2013 per i soggetti che effettuano liquidazioni Iva trimestrali o annuali.
- A decorrere dal periodo di imposta 2013 lo spesometro andrà trasmesso:
- entro il 10 aprile dell’anno successivo per i soggetti che effettuano liquidazioni Iva mensili;
- entro il 20 aprile dell’anno successivo per i soggetti che effettuano liquidazioni Iva trimestrali o annuali.

Termini di presentazione per la comunicazione dei beni in *leasing* e locazione e/o noleggio

Il provvedimento del 2 agosto 2013 prevede la facoltà per i contribuenti interessati (che non hanno ancora adempiuto l’obbligo per l’anno 2012) di comunicare i dati delle operazioni di leasing e locazione e/o noleggio con il nuovo modello approvato per lo spesometro. Pertanto, ad oggi possono verificarsi con riferimento all’anno 2012 le seguenti casistiche, alternative:

- ➔ comunicazione autonoma già effettuata entro il 1° luglio 2013 con il “vecchio” modello;
- ➔ comunicazione autonoma da effettuare entro il 12 novembre 2013 con il “vecchio” modello;
- ➔ comunicazione aggregata con confluenza delle informazioni richieste nello spesometro (con barratura della casella “Noleggio *leasing*”), da effettuarsi entro il 12 novembre 2013 ovvero entro il 21 novembre 2013 a seconda della periodicità della liquidazione Iva.

Termini di presentazione per la comunicazione delle operazioni *black list*

A partire dalle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2013 intrattenute con paesi a fiscalità privilegiata, l’obbligo di comunicare telematicamente gli acquisti e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dovrà essere adempiuto utilizzando il nuovo modello (il precedente modello è stato abrogato come accennato in precedenza). L’adozione del nuovo modello costituisce un obbligo e non una mera facoltà. La periodicità di presentazione della comunicazione *black list* non è cambiata:

- entro l'ultimo giorno del mese successivo, per i soggetti con periodicità di presentazione del modello mensile;
- entro l'ultimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre solare, per i soggetti con periodicità di presentazione del modello trimestrale.

Pare lecito affermare che per le operazioni effettuate con paesi a fiscalità privilegiata fino al 30 settembre 2013, corrispondenti alle comunicazioni telematiche con scadenza al 31 ottobre 2013, si debba continuare ad utilizzare il modello previgente.

Termini di presentazione per la comunicazione degli acquisti effettuati nei confronti di operatori economici sammarinesi

A partire dagli acquisti da San Marino effettuati dal 1° ottobre 2013 con l'applicazione del *reverse charge* (quando è l'operatore nazionale ad assolvere l'Iva), l'obbligo di comunicare le avvenute registrazioni effettuate sui registri Iva diventa telematico e andrà assolto utilizzando il nuovo modello. La comunicazione va trasmessa in modalità analitica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione degli acquisti effettuati con la Repubblica di San Marino. Per le operazioni annotate fino al 30 settembre 2013 degli acquisti da operatori economici sammarinesi la comunicazione deve avvenire in forma cartacea secondo le vecchie regole.

Termini di presentazione per la comunicazione degli acquisti in contanti di almeno €1.000 effettuati da turisti stranieri

Il nuovo modello deve essere utilizzato anche dai commercianti al minuto (e soggetti assimilati) e dalle agenzie di viaggio per comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti di importo pari o superiore a €1.000 effettuate a decorrere dal 29 aprile 2012 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella di uno dei paesi della Unione europea che abbiano residenza fuori dal territorio dello stato (trattasi di soggetti privati *extra-Ue*). Tali cessioni di beni e prestazioni di servizi incassate in contanti di importo superiore a €1.000 devono essere comunicate telematicamente dai soggetti passivi italiani (commercianti al minuto e agenzie di viaggi) che, preventivamente, abbiano inviato una comunicazione all'Agenzia delle Entrate chiedendo di aderire alla disciplina di deroga ai limiti dell'uso del contante e siano abilitati all'incasso di pagamenti in contanti fino alla soglia di €15.000. Il provvedimento del 2 agosto 2013 non prevede una scadenza di presentazione di tale comunicazione: pertanto, sul punto si attende un chiarimento ministeriale.

Lo studio resta a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

STUDIO SAVIO E ASSOCIATI